

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2015 INFORMATIVA PAGAMENTO ACCONTO

## PRINCIPALI NOVITA' PER IL PAGAMENTO IMU ACCONTO 2015

### CHI DEVE PAGARE

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU - dev'essere pagata da:

1. proprietari di fabbricati (SONO ESENTI le abitazioni principali e le relative pertinenze);
  2. proprietari di aree edificabili;
  3. titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati, ed aree fabbricabili;
  4. locatari in caso di locazioni finanziaria (leasing);
  5. concessionari di aree demaniali.
  6. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (**MULTIPROPRIETA'**), di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria e' effettuato **da chi amministra il bene**. Questi e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilita' finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale .
- Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere pagata da ciascuno in proporzione alle quote di possesso.
  - I terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale situati nel territorio del nostro Comune sono esenti.
  - All'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero "AIRE" si applica l'aliquota per "altri immobili".

#### **a) Esenzione per gli immobili-merce**

A partire dall'anno 2014 non è dovuta l'Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

#### **b) Assimilazione alle abitazioni principali e pertinenze per gli immobili delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Prefettura:**

Ai sensi dell'art.5 comma 5 del D.L. 102/2013, a partire dal 1° luglio 2013, è stata introdotta l'assimilazione alla disciplina in materia di Imu concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1 del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. L'assimilazione non opera per i fabbricati in categoria catastale A/1-A/8-A/9.

**Ai fini dei benefici indicati alle lettere a) e b), il soggetto passivo deve presentare a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione Imu, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto (dichiarazione Imu), con cui attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio.**

#### **c) ESENZIONE CITTADINI AIRE IN PENSIONE**

A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

I soggetti interessati devono presentare all'Ufficio tributi una comunicazione con indicazione degli estremi della pensione.

### ABITAZIONE PRINCIPALE - PERTINENZE - DETRAZIONE

- Per abitazione principale si intende l'immobile in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso di pluralità di pertinenze appartenenti alla stessa categoria catastale, le agevolazioni si applicano alla pertinenza che presenta il maggior valore catastale.

### COME SI PAGA

L'imposta municipale propria – IMU - si paga, in proporzione alla quota e ai mesi di possesso degli immobili e va versata in due rate :

### ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2015 - SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2015

Ai sensi dell'art.13, comma 13-bis, del D.L. n.20/2011, convertito con la Legge n.214/2011, l'acconto **IMU è calcolata sulla base dell'aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l'anno precedente.**

Per l'ACCONTO 2015 si devono applicare le seguenti aliquote :

### ALIQUTE ACCONTO

TIPO DI IMMOBILE	ALIQUTE	CODICE TRIBUTI MOD. F.24
ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE	ESENTE	==
ALTRI IMMOBILI	10,6 per mille	3918
AREE EDIFICABILI	10,6 per mille	3916

### PER I SOLI FABBRICATI PRODUTTIVI CATEGORIA CATASTALE D

### ALIQUTA ACCONTO ANNO 2015

FABBRICATI PRODUTTIVI CAT. CATASTALE D	7,6 per mille	3925
--	---------------	------

### CALCOLO DELL'IMPOSTA

Il calcolo dell'imposta si effettua applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% il coefficiente di rivalutazione e applicando successivamente l'aliquota indicata nella tabella. ATTENZIONE rispetto all'Ici i coefficienti di rivalutazione sono variati come di seguito indicato.

Coefficienti di rivalutazione : 160 immobili classificati in categoria A (esclusi A/10) – C/2-C/6-C/7

140 immobili classificati in categoria B - C/3-C/4-C/5

80 Immobili classificati in categoria D/5 e A/10

65 immobili classificati in categoria D

55 immobili classificati in categoria C/1.

### MODALITA' DI PAGAMENTO

IL PAGAMENTO PUO' ESSERE EFFETTUATO CON IL **MODELLO F24 O CON BOLLETTINO POSTALE**, che la S.V. trova presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo sopra indicati e il codice Ente relativo al Comune in cui sono ubicati gli immobili .

**ATTENZIONE IL CODICE ENTE- PER IL COMUNE DI SAUZE D'OULX E' I466**

**CODICE ENTE : I466** (è il codice catastale del Comune di SAUZE D'OULX dove sono ubicati gli immobili)

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo es. 28,49=28,00; 28,56=29,00)

### DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.